

COME SI COSTRUISCE L'ISEE (Maurizio Motta aprile 2024).

1)	ALCUNE PAROLE CHIAVE DA CONOSCERE	1
2)	QUANDO SI DEVE USARE L'ISEE?.....	2
3)	COME SI CALCOLA L'ISEE (AD APRILE 2024).....	2
4)	ALTRI TIPI DI ISEE, DIVERSI DA QUELLO ORDINARIO	5
5)	COME E' COMPOSTO IL NUCLEO ISEE.....	7
6)	CHI SONO I DISABILI AI FINI ISEE?	9
7)	SI PUÒ FARE UN ISEE PER UNA SOLA PERSONA?	11
8)	QUAL È IL PROCESSO PER COSTRUIRE L'ISEE.....	11

1) ALCUNE PAROLE CHIAVE DA CONOSCERE

a) ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Come vedremo nella formula dell'ISEE la parola "equivalente" indica che il valore finale dell'ISEE è il rapporto tra la condizione economica del nucleo (redditi e patrimoni) ed il numero dei componenti del nucleo familiare, in modo da rendere comparabili tra loro i valori dell'ISEE di nuclei che hanno un numero diverso di componenti. Tale valore è espresso in euro

b) La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è l'autocertificazione che il cittadino richiedente compila e presenta (ad esempio a un CAF) per ottenere l'ISEE. Quando presenta la DSU il cittadino (che è il "dichiarante" e firmando la DSU si assume la responsabilità di dichiarare anche per gli altri componenti del nucleo) deve autodichiarare:

- tutti i dati anagrafici e di composizione del nucleo familiare
- I redditi di tutti i componenti del nucleo ISEE. Non tutti i redditi, ma solo quelli che non sono già noti all'Agenzia delle Entrate (che ad esempio conosce i redditi da lavoro) e all'INPS (che conosce i redditi che eroga non solo come pensioni da lavoro ma anche come trattamenti assistenziali). Per ridurre le false dichiarazioni infatti, i redditi noti ad Agenzia delle Entrate e ad INPS vengono immessi automaticamente entro la DSU da queste due amministrazioni subito dopo che il cittadino ha consegnato la sua DSU. Dunque esistono due tipi di DSU: **quella compilata dal cittadino**, che egli riceve in copia dopo la sua consegna firmata (ad esempio a un CAF), che non contiene ancora i redditi che poi saranno immessi dall'agenzia delle Entrate e dall'INPS; **e quella completa** dalla quale poi l'INPS ricava l'ISEE finale, che è stata popolata anche con i redditi noti a INPS e Agenzia delle Entrate. Questa DSU finale è detta "**attestata**", viene resa disponibile ai CAF insieme all'attestazione dell'ISEE, e può da essi essere consegnata al cittadino anche se quasi mai il cittadino la richiede. I servizi che valutano gli ISEE possono vedere le DSU attestate solo se ottengono dall'INPS le credenziali per accedervi.
- tutti i patrimoni mobiliari (risparmi di denaro, come conti correnti, azioni, obbligazioni) e immobiliari (terreni e fabbricati) posseduti da tutti i componenti del nucleo ISEE

c) La "attestazione" dell'ISEE è il documento conclusivo emesso dall'INPS (e consegnato al cittadino) che espone il valore ISEE finale ("attestato" dall'INPS) in euro, nonché alcune sue componenti, e che viene prodotto ricavando l'ISEE in seguito alla presentazione della DSU.

- d) L'ente erogatore** è la pubblica amministrazione che utilizza l'ISEE per ricavarne accessi alle prestazioni, e/o volumi di erogazioni (ad esempio in sostegni al reddito), e/o contribuzioni a carico del cittadino (ad esempio per le tariffe nei servizi dell'infanzia, oppure per le rette nelle RSA)
- e) Franchigie nel calcolo dell'ISEE:** valori dei redditi e/o dei patrimoni che non vengono considerati tra i valori posseduti dal nucleo, anche detraendoli (ad esempio dal valore dei patrimoni immobiliari, o dal reddito). Ma più avanti sono descritte nel dettaglio
- f) Validità degli ISEE:** ogni ISEE attestato ha una durata di validità (esposta nell'attestazione ISEE), diversa tra "ISEE corrente" e gli altri tipi di ISEE (come più oltre descritto). Ossia la validità dell'ISEE scade dopo un certo numero di mesi.

2) QUANDO SI DEVE USARE L'ISEE?

In base all'art 1 del dPCM 159/2013 l'ISEE si deve usare (ed è un "livello essenziale delle prestazioni") per le richieste a Pubbliche Amministrazioni che riguardano "**prestazioni sociali agevolate**", ossia prestazioni il cui accesso o importo implica una valutazione della condizione economica del richiedente. Le prestazioni possono consistere in accesso a benefici, definizione del volume di erogazioni, oppure agevolazioni nell'importo di contribuzioni a carico del cittadino.

Le prestazioni sociali erogate senza alcun riferimento alla condizione economica non necessitano di un uso dell'ISEE. E non si applica l'ISEE alle prestazioni assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, in sede di amministrazione della giustizia.

3) COME SI CALCOLA L'ISEE (AD APRILE 2024).

Diverse modifiche sono state introdotte tra il 2020 ed il 2022, in particolare rispetto al cd "ISEE corrente". Di seguito si sintetizzano tutti i meccanismi del calcolo. Possono essere ottenuti diversi tipi di ISEE, qui di seguito descritti.

ISEE "ORDINARIO", O "STANDARD" (che scade il 31 dicembre di ogni anno)

Si considerano i redditi ed i patrimoni di tutti coloro che compongono il nucleo ISEE al momento della DSU (anche se nel momento del quale si considerano i redditi, ad esempio due anni prima, le persone erano in nuclei diversi). Questo nucleo è quello anagrafico al momento della DSU, più possibili altri componenti (che sono meglio descritti più avanti) **ATTENZIONE:** il dichiarante (chi firma la DSU) deve essere incluso nel nucleo ISEE, a meno che sia qualcuno che dichiara per conto di altre persone impedite o incapaci, quando ciò è previsto come è descritto nel foglio finale della DSU

Per il calcolo dell'ISEE ordinario si considerano **queste componenti:**

1) INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) = REDDITI MENO FRANCHIGIE

L'ISR è uguale a:

1.1) Somma di **TUTTI I REDDITI** (anche esenti da imposte o percepiti all'estero) del secondo anno solare precedente la DSU. I redditi nell'ISEE non includono: i contributi ricevuti per rimborso di spese rendicontabili e per affidatari, tutte le erogazioni a causa di disabilità (pensioni di invalidità, indennità accompagnamento, assegni di cura, vita indipendente, etc.), i redditi soggetti a tassazione separata (come il TFR e gli arretrati da lavoro dipendente di anni precedenti)

MENO

1.2) AFFITTO ANNUO previsto della casa di abitazione (anche se non effettivamente pagato) al momento della DSU, sino a massimo 7000 Euro più 500 per ogni figlio

convivente oltre il secondo. L'intestatario del contratto di affitto deve far parte del nucleo ISEE

1.3) FRANCHIGIE E SPESE DI TUTTO IL SECONDO ANNO PRECEDENTE LA DSU:

- a) Assegni divorzili e di mantenimento effettivamente corrisposti a coniuge e figli
- b) Sino a 5000 Euro spese sostenute per disabili, anche sanitarie, purché detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi.
- c) Il 20% dei redditi da lavoro percepiti sino a un massimo di 3000 Euro, oppure:
- d) Il 20% dei redditi da pensione e assistenziali percepiti sino a un massimo di 1000 Euro
- e) Eventuali erogazioni assistenziali percepite nell'anno dei redditi ISEE e immesse nella DSU, solo se con l'ISEE se chiede il rinnovo di quella stessa specifica erogazione. Questa sottrazione va eseguita dai servizi che ricevono l'ISEE per il rinnovo dell'intervento, in questo modo: valore ISEE – (erogazioni / parametro scala di equivalenza usata in quell'ISEE)

Nella DSU il cittadino non deve dichiarare i redditi già noti all'Agenzia delle Entrate o erogati dall'INPS, che verranno immessi nella DSU direttamente da queste amministrazioni. La DSU quindi espone in quadri quali tipi di redditi vanno dichiarati dal cittadino.

2) **PATRIMONIO IMMOBILIARE (anche all'estero)**

Somma dei valori dell'imponibile IMU (o IVIE se i patrimoni sono all'estero) di tutti i fabbricati e terreni con diritti reali di godimento posseduti al 31/12 del secondo anno solare precedente la DSU: in proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi (non si considerano i beni in nuda proprietà), indipendentemente dal periodo di possesso o dal fatto che non siano più posseduti al momento della DSU. Il valore IMU usato è indipendente dalle aliquote scelte dai Comuni, perché è la "base imponibile" definita in tutta Italia in base alla categoria catastale

MENO queste franchigie:

Debito residuo per mutui (ciò che ancora il nucleo deve pagare per il mutuo di ciascun immobile. Non entrano nelle franchigie i mutui usati solo per ristrutturazioni).

Per chi vive in abitazione di proprietà la casa di abitazione si considera solo per i 2/3 di quanto supera 52.500 Euro, incrementati di 2500 per ogni figlio convivente oltre il secondo. In caso di patrimoni in comproprietà si dichiara solo la quota posseduta dai componenti del nucleo ISEE. Se gli immobili sono posseduti da una società/impresa (e sono nel suo inventario) non devono essere dichiarati dal titolare dell'impresa ¹

3) **PATRIMONIO MOBILIARE (anche all'estero)**

Somma posseduta al 31/12 del secondo anno solare precedente la DSU. Per i conti correnti bancari e postali: giacenza media in quell'anno se è superiore alla somma al 31/12. Per obbligazioni e azioni: valore al 31/12 del secondo anno solare precedente la DSU. Per alcune tipologie di azioni: valore nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU.

MENO queste franchigie:

6000 Euro più 2000 per ogni componente del nucleo oltre il primo, sino a un massimo di 10.000 Euro incrementato di 1000 per ogni figlio del nucleo oltre il secondo.

In caso di patrimoni mobiliari in comproprietà (ad esempio un conto corrente cointestato) si dichiara solo la quota posseduta dai componenti del nucleo ISEE

¹ Lo precisa la FAQ numerata come B_15 sul sito dell'INPS. Più avanti si descrive cosa sono queste FAQ

4) **INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)= SOMMA DEI PATRIMONI MOBILIARI E IMMOBILIARI DAI QUALI SONO STATE TOLTE LE LORO FRANCHIGIE**

La formula per calcolare l'ISEE è la seguente:

$$\begin{aligned}
 \text{ISEE} &= \frac{\text{Redditi meno le loro franchigie}}{\text{Parametro scala di equivalenza}} + \frac{20\% \text{ dei Patrimoni meno le loro franchigie}}{\text{Parametro scala di equivalenza}} = \\
 &= \frac{\text{ISR}}{\text{Par. scala}} + \frac{20\% \text{ ISP}}{\text{Par. scala}} = \frac{\text{ISE}}{\text{Par. scala}}
 \end{aligned}$$

Per ottenere l'ISEE i redditi ed i patrimoni, detratte le loro franchigie, sono divisi (come descritto nella formula) per il parametro che la "scala di equivalenza" assegna ad ogni tipo di nucleo, in base ai criteri della tabella che segue:

- Nella seconda colonna da sinistra il parametro che è connesso al numero di componenti del nucleo (in prima colonna)
- a destra le eventuali maggiorazioni che si aggiungono al parametro, in base a specifiche tipologie dei componenti del nucleo

LA SCALA DI EQUIVALENZA (Allegato 1 del DPCM)

N° componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Oltre il quinto	+ 0,35 ognuno

MAGGIORAZIONI DA APPLICARE

- a) PIÙ 0,2 SE VI SONO 3 FIGLI ; 0,35 SE 4 ; 0,5 SE 5 O PIÙ
- b) PIÙ 0,2 SE VI SONO FIGLI MINORENNI, ELEVATO A 0,3 SE UN FIGLIO HA MENO DI 3 ANNI E ALMENO UN GENITORE HA LAVORATO PER ALMENO 6 MESI DEI QUALI SI DICHIARANO I REDDITI
- c) COME "b" PER NUCLEI CON UN SOLO GENITORE NON LAVORATORE E FIGLI MINORENNI (ANCHE NON CONVIVENTE)
- d) PIÙ 0,5 PER OGNI COMPONENTE DISABILE/NON AUTOSUFFICIENTE
- e) PIÙ 1 SE UN COMPONENTE È IN STRUTTURA RESIDENZIALE, OVVERO IN CONVIVENZA ANAGRAFICA (E NON È NUCLEO A SÉ STANTE)

13

sul sito dell'INPS è anche disponibile un simulatore del calcolo dei diversi tipi di ISEE (nonché del Reddito/Pensione di cittadinanza), immettendo i dati necessari.

La scala di equivalenza serve per rendere confrontabili ISEE di nuclei diversi: se un nucleo di 2 persone ha un ISEE di 20.000 euro ed un nucleo di 4 persone ha un ISEE dello stesso valore, si può assumere che la condizione economica dei due nuclei misurata con l'ISEE sia identica, perché è costruita dividendo redditi e patrimoni per il parametro che "pesa" i nuclei. Naturalmente bisogna accettare i meccanismi di valutazione che usa l'ISEE

Nella DSU bisogna anche dichiarare **motoveicoli (di 500 cc o più), autoveicoli e imbarcazioni** intestati ai componenti del nucleo alla data di presentazione della DSU. E' un dato che non viene usato per calcolare l'ISEE, ma solo per controlli eventualmente programmati dalla Guardia di Finanza sulla situazione economica dichiarata.

4) ALTRI TIPI DI ISEE, DIVERSI DA QUELLO ORDINARIO

ISEE CORRENTE (modificato a fondo nel 2021)

E' libera facoltà del cittadino scegliere se usare questo tipo di ISEE se vuole far rilevare che i redditi o i patrimoni del nucleo al momento della DSU sono diminuiti rispetto a quelli del secondo anno solare precedente, che sono entro un altro tipo di ISEE (ordinario, sociosanitario, etc.) il quale però deve esistere ed essere in corso di validità.

L'ISEE CORRENTE PUÒ SOSTITUIRE GLI ALTRI TIPI DI ISEE SOLO SE:

A) I redditi del nucleo (ossia l'indicatore della situazione reddituale, l'ISR, che è una parte dell'ISEE) sono diminuiti di più del 25% rispetto ad un ISEE in corso di validità. Ma rilevano le diminuzioni solo dei tipi di reddito descritti all'art. 9, comma 3 del dPCM 159/2013, ossia redditi da lavoro dipendente, d'impresa o autonomo, da pensione, da trattamenti assistenziali. Se dunque ad essere diminuiti sono solo ad esempio i redditi percepiti come affitto di un'abitazione, questo non è consente di fare un ISEE corrente ²

OPPURE

B) se è variata la condizione lavorativa di un componente del nucleo (qualunque sia il motivo di queste variazioni, anche una dimissione del lavoratore o un permesso non retribuito per assistere familiari, o un infortunio ³). Deve essere presente per almeno un componente del nucleo una di queste condizioni:

B.1) Lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa

B.2) Lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato sotto tali forme contrattuali per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro

B.3) Lavoratore autonomo non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi

Questo elenco delle variazioni della situazione lavorativa che consentono la richiesta di ISEE Corrente è tassativo. Se i cittadini hanno subito variazioni della situazione lavorativa diverse da quelle elencate non possono richiedere il rilascio dell'ISEE Corrente

OPPURE

C) quando per un componente si sia verificata una qualunque interruzione di prestazioni pubbliche assistenziali/previdenziali/indennitarie che erano presenti nell'ISEE valido.

Le variazioni descritte in B) e C) devono essersi verificate dopo il primo gennaio dell'anno dei redditi inclusi nell'ISEE in corso di validità che si vuole modificare facendo l'ISEE corrente

OPPURE SE

D) I patrimoni mobiliari o immobiliari sono diminuiti (nel momento della DSU rispetto a quelli che sono entro l'ISEE in corso di validità) di almeno il 20%. Ossia se l'indicatore della

² Lo precisano le FAQ sul sito INPS dedicate specificamente all'ISEE corrente, numerate come 2 e 5

³ Lo precisano le FAQ numerate sul sito INPS come V16, V26, V34

situazione patrimoniale (ISP) calcolato con riferimento all'anno precedente a quello della DSU che si desidera fare per avere un ISEE corrente differisce per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. In tal caso possono essere immessi nell'ISEE corrente i patrimoni (mobiliari e immobiliari) dell'anno precedente la DSU per l'ISEE corrente

Ma l'ISEE corrente a causa di variazione dei patrimoni si può fare solo dal 1 aprile di ogni anno.

Solo quando per un componente del nucleo si è verificata un'interruzione dei trattamenti pubblici (caso C), o se lavoratore dipendente a tempo indeterminato è intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione o riduzione dello stesso (caso B1), chi dichiara può scegliere se indicare per l'ISEE corrente i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi prima della DSU, moltiplicati per 6. Negli altri casi l'ISEE corrente include tutti i redditi dei 12 mesi precedenti la DSU.

ATTENZIONE: in base a quanto descritto in C) se un cittadino che ha un ISEE non corrente in corso di validità, riceveva due anni fa un contributo a sostegno del reddito contro la povertà (nazionale o locale, come l'assistenza economica dei servizi sociali) che era incluso tra i redditi di quell'ISEE, e quando fa ora la sua DSU non lo riceve più per una interruzione verificatasi dopo il 1 gennaio dell'anno dei redditi inclusi nell'ISEE in corso di validità, questo solo motivo lo autorizza a fare un ISEE corrente (se lo desidera).

L'ISEE corrente ha queste validità:

- Se è stato fatto per una diminuzione solo dei redditi vale 6 mesi, ma con l'obbligo del cittadino di aggiornarlo prima della scadenza se qualcuno del nucleo cambia la situazione occupazionale (ad esempio trova lavoro) o se inizia a ricevere prestazioni assistenziali/previdenziali/indennitarie. L'aggiornamento deve essere chiesto dal nucleo entro 2 mesi dalle modificazioni.
- Se l'ISEE corrente è stato fatto per una diminuzione dei patrimoni (o sia dei patrimoni che dei redditi), vale solo sino al 31 dicembre dell'anno. Se si è documentata anche una variazione dei redditi, ad essa si applica l'obbligo del cittadino di aggiornarla descritto nel punto precedente

L'ISEE corrente viene ottenuto con un modulo che richiede una variazione di un altro tipo di ISEE che sia ancora entro il suo periodo di validità, e la apposita DSU per chiedere l'ISEE corrente fa esplicitare "per chi è variato qualcosa nei redditi o nei patrimoni". Inoltre va allegata la documentazione che attesti queste variazioni. Importante notare che **l'ISEE corrente può essere usato per variare qualunque altro tipo di ISEE** valido (ordinario, sociosanitario, universitario, per minorenni).

Chi ha ricevuto prestazioni indebitamente per sue dichiarazioni mendaci in un ISEE corrente non può ottenere un ISEE corrente successivo per almeno 2 anni

ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE (che scade il 31 dicembre di ogni anno)

Scadenze e calcolo sono come nell'ISEE ordinario, con queste differenze, in base al tipo di prestazioni che si vogliono richiedere con l'ISEE:

PRESTAZIONI PER MAGGIORENNI: Il nucleo, a libera scelta del dichiarante, può essere "ristretto", ossia composto solo da beneficiario, coniuge e alcuni figli come descritto più avanti. **ATTENZIONE:** il dichiarante deve essere incluso nel nucleo ISEE, anche se è il nucleo ristretto, a meno che sia qualcuno che dichiara per conto di altre persone impedito o incapaci, quando è previsto come descritto nel foglio finale della DSU.

PRESTAZIONI IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER MAGGIORENNI. Oltre alla sopra descritta facoltà di adottare un “nucleo ristretto”:

- per ogni figlio non convivente con il nucleo del richiedente si aggiunge, dal suo ISEE, una (seppur piccola ⁴) componente aggiuntiva all'ISEE del richiedente (salvo alcune eccezioni), come chiarito meglio più avanti. I servizi non devono richiedere l'ISEE dei figli, i quali devono fare il loro ISEE solo affinché confluisca nell'ISEE del non autosufficiente la loro eventuale quota aggiuntiva
- il valore di donazioni immobiliari fatte dal richiedente la prestazione a chiunque dopo la richiesta di prestazione, o nei 3 anni prima se a coniugi od a parenti tenuti agli alimenti, è contato come tuttora presente nel patrimonio del dichiarante. Non hanno rilievo le donazioni che hanno come oggetto la sola nuda proprietà a persone esterne al nucleo se l'usufruttuario è nel nucleo del richiedente la prestazione.

L'ISEE sociosanitario per residenze si può fare sia quando la persona è già ricoverata (e la DSU chiede di indicarlo) sia quando non lo è ancora e l'ISEE sarà usato per il ricovero (ad esempio per calcolare l'integrazione della retta).

PRESTAZIONI PER MINORENNI DISABILI: si opera COME NELLE PRESTAZIONI PER I MINORENNI (vedi sotto)

ISEE PER PRESTAZIONI PER I MINORENNI (che scade il 31 dicembre di ogni anno)

Va usato quando le prestazioni (anche sociosanitarie) sono per minorenni (anche disabili); o quando questo scopo è specificato (ad esempio il Reddito di Cittadinanza va chiesto con un “ISEE per minorenni” se il nucleo include minorenni)

Scadenze e calcolo sono come nell'ISEE ordinario, ma il nucleo ISEE include il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, con eccezioni, come chiarito meglio più avanti. L'ISEE per minorenni è dunque diverso da quello ordinario solo se esiste un genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore

ISEE UNIVERSITARIO (che scade il 31 dicembre di ogni anno)

Scadenze e calcolo sono come nell'ISEE ordinario, ma il nucleo ISEE può essere diverso:

- in base alla durata di permanenza dello studente fuori dall'abitazione familiare e alla sua autonomia reddituale
- per le prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo familiare “ristretto” rispetto a quello ordinario, come per le prestazioni socio-sanitarie.

5) COME E' COMPOSTO IL NUCLEO ISEE

1) NELL'ISEE “ORDINARIO” IL NUCLEO E':

- LA FAMIGLIA ANAGRAFICA AL MOMENTO DELLA DSU. E vanno dichiarati i redditi e patrimoni di tutti, anche se alla data che riguarda questi importi (il secondo anno solare precedente) le persone erano in un altro nucleo. Componenti del nucleo ISEE che cambino residenza anagrafica (anche per divorzio), ma continuano a risiedere in quel nucleo, rimangono nel nucleo ISEE originario. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è incluso nel nucleo ISEE. Il coniuge residente all'estero e non iscritto nell'AIRE non è incluso nel nucleo ISEE

⁴ Come si calcola questa “componente aggiuntiva” è descritto nell'Allegato 2 del dPCM 5/11/2013 n° 159

- CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA ANAGRAFICA fanno nucleo ISEE insieme, salvo siano separati, allontanati in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, o vi sia abbandono del coniuge (accertato con provvedimento della magistratura, oppure dei servizi sociali)
- IL MINORE IN AFFIDO preadottivo fa parte del nucleo affidatario (anche se risulta ancora nella famiglia anagrafica del genitore). Se invece è in affido temporaneo è nucleo ISEE da solo, salvo che il nucleo affidatario scelga di includerlo. Se si sceglie faccia nucleo ISEE da solo, il dichiarante della sua DSU può essere un genitore affidatario.
- IL FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE CON I GENITORI fa parte del nucleo ISEE dei genitori se è a loro carico IRPEF, non è coniugato oppure non ha suoi figli. Quindi un figlio maggiorenne di qualunque età, non convivente, che non è a carico IRPEF dei genitori non fa parte del loro nucleo ISEE
- CHI È IN CONVIVENZA ANAGRAFICA (ha cioè la residenza in un istituto religioso, o di cura e ricovero, o in una caserma, o in un istituto di detenzione): se maggiorenne è nucleo ISEE a sé, salvo sia coniugato (e in tal caso fa sempre parte del nucleo del coniuge, il quale può anche essere al suo domicilio e quindi non nella medesima convivenza anagrafica). Se è minorenni è nel nucleo precedente l'ingresso in convivenza (ma se è stato affidato alla comunità è un nucleo a sé). Quindi l'anziano o il disabile ricoverato (anche se con residenza anagrafica nella struttura) ai fini ISEE fa sempre parte del nucleo del coniuge (se esiste)
- Tutti i componenti che fanno parte di un nucleo ai fini ISEE continuano a farne parte, QUALORA CONTINUINO A RISIEDERE NELLA MEDESIMA ABITAZIONE nonostante sia intervenuto un loro eventuale cambio di residenza anagrafica.
- Le persone seguite in percorsi di assistenza per la violenza di genere fanno nucleo a sé stante (per non doverlo fare col maltrattante)

2) **NELL'ISEE "SOCIOSANITARIO"** (per strutture residenziali o meno) IL NUCLEO E' COME QUELLO PER L'ISEE ORDINARIO; MA:

- PER I MINORENNI si adotta il nucleo dell'ISEE per i minorenni
- PER MAGGIORENNI il beneficiario può a sua completa discrezione scegliere un "nucleo ristretto", composto solo da lui, coniuge e figli minorenni, nonché i figli maggiorenni (conviventi o no) se sono a carico IRPEF dei genitori del nucleo, e se non sono coniugati o con propri figli. Il dichiarante ha facoltà di costituire il nucleo "non ristretto", ovvero come nell'ISEE "ORDINARIO". Ad esempio:
 - Un non autosufficiente vive con figlia maggiorenne che ha propri redditi: se si sceglie un "nucleo ISEE ristretto" la figlia non fa parte del nucleo ristretto del genitore
 - Un disabile maggiorenne vive soltanto con i genitori: il disabile può essere nucleo ristretto da solo.

ATTENZIONE il dichiarante deve far parte del nucleo ristretto, a meno che sia qualcuno che dichiara per conto di altre persone impedito o incapaci, quando è previsto come descritto nel foglio finale della DSU.

- **PER I SOLI RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI**, se il beneficiario ha figli non conviventi al suo ISEE si aggiunge una "componente aggiuntiva" calcolata dall'ISEE del nucleo dei figli, salvo che il figlio non convivente:
 - Sia disabile o non autosufficiente (secondo i criteri dell'ISEE), o lo sia qualcuno nel suo nucleo
 - Sia estraneo nei rapporti affettivi ed economici in base a provvedimenti giudiziari o ad accertamento dei servizi sociali

ATTENZIONE: i figli non conviventi devono fare il loro ISEE per poterne ricavare la “componente aggiuntiva”, e chi presenta la DSU per il disabile/non autosufficiente deve indicare codice fiscale dei figli ed estremi della loro DSU. Se vi sono figli non conviventi e non viene catturata la quota aggiuntiva dal loro ISEE, oppure non viene indicato uno dei due motivi (sopra indicati) che consentono di non calcolarla, non si può procedere nel costruire l’ISEE per il disabile/non autosufficiente

Se la persona ricoverata ha un coniuge (anche non ricoverato) fa nucleo ISEE insieme a tale coniuge, salvo le eccezioni previste (in tutti gli ISEE) per i coniugi con diversa residenza anagrafica.

Può accadere che vi siano disabili o non autosufficienti che richiedono interventi (ad esempio una integrazione della retta in residenza) presentando l’ISEE, ma senza avere ancora l’accertamento dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento, e quindi non potendo fare un “ISEE sociosanitario”, il quale prevede che il richiedente la prestazione sia classificabile come disabile o non autosufficiente identificandolo in base a quegli accertamenti.

In tali casi l’intervento non va negato e deve essere accettato l’ISEE ordinario. Ne può derivare uno svantaggio per il cittadino, sino a quando non potrà presentare un ISEE sociosanitario, ma il fatto di non poter esibire quest’ultimo non deve implicare il rifiuto della prestazione.

3) **NELL’ISEE PER PRESTAZIONI DIRETTE AI MINORENNI (SOCIOSANITARIE O NO)**

Il nucleo è come quello per l’ISEE ordinario. Ma il genitore non convivente non coniugato con l’altro genitore, e che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo del figlio, a meno che:

- a) Sia coniugato con persona diversa dall’altro genitore
- b) Abbia figli con persona diversa dall’altro genitore
- c) L’autorità giudiziaria abbia stabilito per lui il versamento di assegni periodici ai figli
- d) Sia stato escluso dalla potestà genitoriale o allontanato con provvedimento dell’autorità giudiziaria
- e) Risulti accertata in sede giurisdizionale o dai servizi sociali la sua estraneità in termini affettivi ed economici

Tuttavia nei casi a) e b) all’ISEE del nucleo del minore si aggiunge una “componente aggiuntiva” calcolata in base alle condizioni del nucleo del genitore non convivente (allegato 2, comma 2 del dPCM 159/2013 e smi)

6) **CHI SONO I DISABILI AI FINI ISEE?**

L’ISEE identifica le persone come “disabili” o “non autosufficienti” in base a 3 gradazioni di ridotta autonomia come descritte nella seguente tabella (che è l’Allegato 3 del dPCM 159/2013). Nella DSU occorre dichiarare le certificazioni che attestano la disabilità (ente, data, numero del documento)

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
<i>Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni</i>	- Invalidi 67=>99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71 , artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di

			accompagnamento (L. 508/88 , art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71 , art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997 , art. 8 o della L. 388/2000 , art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88 , art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67=>99% (D. Lgs. 124/98 , art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98 , art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88 , art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84 , artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84 , artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50=>79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35=>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80=>100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	

Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71=>80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81=>100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	

7) SI PUÒ FARE UN ISEE PER UNA SOLA PERSONA?

Non si può, salvo ovviamente che il nucleo sia composto da una sola persona. Oppure salvo che il dichiarante possa utilizzare un “nucleo ristretto” (per prestazioni sociosanitarie), e questa restrizione implichi che si arrivi ad un solo componente.

Dunque se si vuole valutare la condizione economica di un singolo, ad esempio un disabile nel nucleo, non si può usare soltanto l'ISEE, salvo che il disabile sia l'unica persona del nucleo, oppure lo sia in quanto “nucleo ristretto”. Ma il “nucleo ristretto” per gli ISEE sociosanitari non si può usare per le prestazioni per minorenni, perché per i minorenni (anche disabili) si deve usare sempre un ISEE ordinario e/o per minorenni.

UNA ATTENZIONE: è una libera scelta del cittadino:

- Fare un ISEE corrente per modificarne un altro. Infatti l'ISEE corrente potrebbe non essere conveniente per il cittadino se i suoi redditi e/o patrimoni non sono diminuiti quando fa la DSU rispetto a quelli entro l'ISEE in corso di validità
- Fare un ISEE sociosanitario usando un “nucleo ristretto” anziché completo. Infatti il nucleo ristretto potrebbe non essere conveniente per il cittadino quando i componenti ulteriori rispetto a quelli del nucleo ristretto non hanno redditi o patrimoni. Conteggiarli potrebbe infatti produrre un ISEE più basso di quello col nucleo ristretto, perché il denominatore dell'ISEE (redditi e beni) non crescerebbe, mentre il denominatore (che cresce col numero dei componenti) aumenterebbe

Dunque gli Enti erogatori non possono imporre l'uso di un ISEE corrente e/o di un ISEE sociosanitario con nucleo ristretto

8) QUAL È IL PROCESSO PER COSTRUIRE L'ISEE

La DSU può essere presentata: ai Comuni, ai Centri di assistenza fiscale (CAF), all'ente erogatore della prestazione, alla sede INPS competente per territorio, in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. utilizzando lo SPID, la CIE o la CNS

Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i soggetti incaricati (es. CAF) trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE

Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autocertificati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE

Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria, l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti da Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile nell'attestazione ISEE

Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU il dichiarante che non abbia ricevuto l'attestazione, può, compilando il modulo integrativo, autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria